

La legge sulla tisi dei minatori vigente nell'Unione Sud-Africana e la sua applicazione agli operai italiani

Da un rapporto del R. Console in Johannesburg
Marchese MEDICI DI MARIGNANO

Nel n. 9 del « Bollettino dell'emigrazione » dell'anno 1914 fu pubblicata la traduzione del testo della legge sulla tisi dei minatori (Miners Phtisis Act, 1912) vigente nell'Unione Sud-Africana.

Il R. Console in Johannesburg, a rendere più accessibili agli operai italiani, che furono a lavorare nelle miniere sud-africane e che sono ritornati nel Regno, o, in caso di morte, ai loro congiunti, le disposizioni della legge, ha ora ritenuto opportuno di dettare una serie di consigli pratici sulle formalità che gli interessati dovranno compiere per fare valere i propri diritti:

Il minatore che si crede affetto da silicosi, e, come tale, avente titolo ai benefici della legge, per ottenere l'indennità deve presentare una domanda scritta al « Miners' Phthisis Board » corredata da due documenti: 1° il suo stato di servizio o, come qui si dice, il « Record of Service », da cui risulti in quali miniere, per quanto tempo e in qual periodo egli ha lavorato, giacchè condizione indispensabile per ottenere il compenso si è di aver lavorato nelle miniere del Transvaal per non meno di due anni dentro il quadriennio immediatamente anteriore alla domanda; 2° il « blasting certificate », certificato comprovante che il minatore era abilitato a far uso di esplosivi, documento questo che il Comitato, se l'indennità viene accordata, non restituirà al titolare onde impedirgli di tornare a lavorare nelle miniere. Questi due documenti ogni minatore li possiede poichè senza il « blasting certificate », ch'è la vera carta di abilitazione all'esercizio del mestiere, nessuna Compagnia vorrebbe, nè potrebbe per legge, dargli lavoro, e perchè è consuetudine che ogni minatore nel lasciare una miniera riceva dai proprietari una dichiarazione comprovante il servizio fatto.

Ricevuta l'istanza, il Comitato fa sottoporre dai suoi medici il minatore ad un'accurata visita ed alla radioscopia dei polmoni. L'apparato polmonare del paziente viene radiografato e la radiografia così ottenuta costituisce il documento probante per eccellenza, con cui il medico suffraga il suo responso.

Circa la misura dell'indennità da assegnarsi è arbitro il Comitato entro gli estremi di un massimo di 400 sterline (Lit. 10,000) ed un minimo di 200 (Lit. 5000). L'indennità però non è versata in blocco che in casi eccezionali, cioè quando il minatore sia in grado di dimostrare l'urgenza per lui o pei suoi di ottenere in una sol volta l'intero compenso; per regola il versamento è fatto a rate mensili di tre, di quattro o di cinque sterline, ad arbitrio del Comitato.

Ma dove specialmente la liberalità della legge si fa palese si è nell'ammissione tanto dei minatori residenti all'estero, quanto degli aventi causa del minatore deceduto, a percepire l'indennità.

Vi sono minatori che hanno lasciato il Sud-Africa prima che la legge fosse stata approvata, oppure che anche in epoca più recente sono partiti senza aver curato di esperire le pratiche necessarie pel conseguimento del compenso. Costoro non hanno perduto per ciò titolo ai benefici della legge; basterà che facciano pervenire dall'estero la domanda al Comitato corredata dei voluti documenti.

A questo proposito tornano utili qualche informazione ed alcune raccomandazioni ad uso di quelli fra i nostri minatori, e ve ne sono parecchi, che si trovano nel caso accennato, e cioè che hanno o credono avere diritto all'indennità e risiedono in Italia.

Come principio generale ricordisi che il Comitato desidera trattare, per quanto possibile, direttamente con l'istante residente all'estero ed eliminare gli intermediarii, se questi non abbiano veste ufficiale per intervenire. Perciò sarà bene che il minatore corrisponda personalmente dall'Italia col Comitato, e, se non sa redigere le sue lettere egli stesso, vi apponga almeno la sua firma o il suo segno di croce autenticato. La nostra legge notarile non ammette, a vero dire, l'autenticazione del croce-segno, ma

bisogna pure sapere essere correvi in certi casi. L'indirizzo del Comitato è il seguente, e gli interessati se lo notino attentamente per evitare, come succede tanto spesso, che un'ortografia spropositata impedisca alla corrispondenza di giungere al suo destino:

Miners' Phthisis Board

P. O. Box. 4566 — Winchester House

JOHANNESBURG.

Se preferisce, il minatore potrà anche corrispondere, sempre personalmente però, con questo Consolato, che provvederà a trasmettere, con tutti gli schiarimenti del caso, le sue lettere al Comitato.

Ricevuta la domanda dall'Italia e trovatala meritevole di considerazione, il Comitato spedisce all'istante, pel tramite del competente Console britannico in Italia, uno speciale modulo (il modulo « P »), su cui il medico dovrà esporre il risultato della visita a cui avrà sottoposto il minatore. Lo stesso Console inglese provvederà poi a restituire il modulo così completato. Noto a questo proposito che sovente le dichiarazioni stese nel modulo « P » dai medici del Regno sono imprecise, o tali almeno sono considerate dal Comitato, e che contengono termini impropri, se riferentisi alla diagnosi di quella particolare forma di affezione polmonare ch'è la tisi delle miniere. Talvolta vi è designata con la qualifica di bronco-alveolite, talvolta con quella di tubercolosi polmonare, qualche volta con espressioni anche più generiche, laddove la forma specifica di alterazione che dà titolo all'indennità è, come si è detto, la « silicosi ». Simili imprecisioni, da parte del medico, nella terminologia del suo responso, possono causare il rifiuto di una istanza che invece era giustificata e meritevole di accoglimento. Ad evitare ogni possibile equivoco circa la natura della malattia, sarebbe bene quindi che anche i medici del Regno corredassero, come qui si usa, la loro dichiarazione con la radiografia dei polmoni del minatore. La radioscopia dei minatori anche stranieri aspiranti all'indennità è qui compiuta gratuitamente dagli ospedali; v'ha luogo a sperare che gli ospedali del Regno vorranno

seguire il medesimo sistema, o, quanto meno, accordare agli interessati le maggiori possibili facilitazioni.

Il Comitato, e di questa correntezza gli va dato merito, non pretende che il medico visitante occupi nel Regno speciali posizioni o cariche tali da conferire particolare autorità al suo responso, ma accetta dichiarazioni da qualsiasi sanitario laureato, purchè la firma dello stesso sia legalizzata dal Console inglese. A sua volta però questo funzionario britannico troppo sovente omette, credo per dimenticanza, di apporre la voluta legalizzazione, e ciò è causa di deplorable perdita di tempo, perchè, in tal caso, il modulo « P » dev'essere da qui respinto in Italia per esservi completato con la richiesta formalità, se pure non rimane qui giacente negli archivi del Comitato fra le pratiche pendenti o dimenticate, salvo a esserne tratto quando gli interessati faranno nuove sollecitazioni. L'interessato stesso quindi, e cioè il minatore residente in Italia, sarà bene si accerti che il modulo, quand'è spedito, sia munito dei voluti requisiti formali.

Se il minatore è morto prima di aver iniziato o ultimato le pratiche necessarie ad ottenere l'indennità, ovvero prima di averne percepito l'intero ammontare, subentrano a lui, nei suoi diritti, i suoi aventi causa. Questi, di fronte al « *Miners' Phthisis Act* », non sono già nè gli eredi come tali nè i legatarij nè i donatori, nè tanto meno i creditori, ma soltanto i « *dependents* ».

È di capitale importanza quindi intendersi bene sul significato e la portata di questa parola, ed infatti la legge ne dà la definizione nel suo articolo primo nei seguenti termini: « *S'intenderanno per dependents i membri della famiglia del minatore che in tutto o in parte dipenderanno da lui pel loro sostentamento alla data della sua morte* ». Spetta quindi ai membri stessi della famiglia fornire al Comitato la prova della loro qualità di « *dependents* », e questa prova può consistere in lettere del defunto, o in ricevute di vaglia postali o bancari riferentesi a rimesse di denaro che il defunto faceva alla famiglia, o in altri documenti congeneri, o anche, in mancanza di meglio, in una dichiarazione giurata, sotto forma di atto di notorietà. Naturalmente il « *Board* » si riserva di apprezzare caso per caso il valore e l'attendibilità di queste prove,

ma occorre riconoscere che ha sempre dimostrato anche in questo molta correttezza. Ai « dependents » stessi poi, quando si tratti del caso di un minatore che all'epoca della sua morte non aveva ancora fatto le pratiche per il riconoscimento dei suoi titoli all'indennità, spetterà compiere queste pratiche ed all'uopo far pervenire al Comitato i documenti sopra specificati. Se invece l'indennità era già stata conseguita dal defunto, ma non per intero percepita, i « dependents » ne riceveranno il saldo (1).

(1) Le domande presentate durante l'ultimo biennio da minatori italiani riguardano 167 casi, di cui 111 trattati mercè l'intervento e la cooperazione del R. Consolato in Johannesburg, e 56 direttamente dagli interessati col Comitato. Il maggior contingente degli istanti, quasi il 50 per cento, è dato dal Piemonte; vengono in seguito le province di Bergamo e di Belluno.

Il totale delle somme assegnate a titolo di indennità ai minatori italiani o alle loro famiglie nel detto periodo, ammonta a L. it. 852.745.80, che però non sono state ancora percepite per intero dagli aventi diritto, inquantochè le indennità per regola vengono versate a rate mensili. Attualmente il Comitato emette, per il pagamento di dette rate a minatori italiani, *chèques* per una somma approssimativa di lire italiane 10,000 al mese.